Un solo alunno di una classe di scuola primaria è stato posto in quarantena: ha diritto alla DaD?

Data: 27/11/2020
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti: Alunni/salute: malattie infettive
Keywords: #pbb #quarantena #dad #alunno #ddi #didattica #covid #garantire #successo #attivare #distanza

Domanda

Scuola primaria, alunno posto in quarantena (un solo alunno di una casse, i restanti compagni frequentano regolarmente) ha diritto alla didattica digitale integrata? Se sì, per quante ore a settimana?

Risposta

Nel primo ciclo, le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020, indicano come possibile la DDI (che più propriamente avrebbe dovuto definirsi, in questo caso, DaD) solo in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza o nuovo lockdown.
Dal canto suo, l'Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, adottata con decreto n. 134 del 09/10/2020, prevede per detti studenti, la cui condizione sia certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale e per i quali sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, la possibilità di "beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'istituzione scolastica" (cfr. artt. 1 e 3).
Gli alunni positivi al Covid o in quarantena, tuttavia, non sono assimilabili ad alunni fragili, fermi restando – con riferimento ai primi soltanto – l'obbligo di attivare l'istruzione domiciliare in presenza di "gravi patologie certificate" che impediscano la frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni anche non continuativi e le possibilità offerte dalla "scuola in ospedale" (cfr. art. 16 D.Lgs. n. 66/2017 e D.M. n. 461/2019).
Su questo quadro normativo, è intervenuta la nota MI n. 1934 del 26/10/2020, secondo cui "all'alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata".
Orbene, questa indicazione – replicata da una apposita faq ministeriale (la n. 11 della sottosezione "Domande e risposte" all'interno della sezione "Rientriamo a scuola" sul sito del Ministero dell'Istruzione) – suscitava non poche perplessità.
In primo luogo perché l'art. 4 d.P.R. n. 275/1999 rimette all'autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche l'individuazione delle strategie per garantire il successo formativo degli alunni e, in particolare, "l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo [...]" (art. 4, comma 2, lettera c). Si ritiene pertanto che disposizioni che limitano o comunque indirizzano in modo prescrittivo ("all'alunno in quarantena dovrà...") le prerogative degli organi collegiali debbano avere quantomeno veste regolamentare. In secondo luogo, perché introduce elementi di disparità tra gli alunni: perché garantire la didattica digitale integrata (rectius, la DaD) all'allievo in quarantena e non al ricorrere di altre tipologie di assenza, che potrebbero anche protrarsi più a lungo?
Condivisibilmente, quindi, la successiva nota MI n. 1990 del 05/11/2020 ha attenuato le affermazioni della precedente. In essa si ribadisce infatti "la necessità di garantire il diritto all'istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l'autorità sanitaria abbia disposto l'isolamento comunitario", demandando tuttavia al dirigente scolastico "il compito di assicurare la funzione dell'istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio".
In conclusione:
- spetta alla scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica, individuare le misure adeguate a garantire il successo formativo degli alunni (art. 4 DPR n. 275/1999 e nota MI n. 1990 citata);
- non esiste infatti alcun obbligo per le Istituzioni scolastiche di erogare la DaD agli alunni in quarantena o positivi al Covid, ferma restando la necessità di attivare l'istruzione domiciliare al ricorrere delle condizioni normativamente previste (cfr. art. 16 D.Lgs. n. 66/2017 e D.M. n. 461/2019);
- si consiglia tuttavia di valutare, con gli organi collegiali competenti, se e quali misure predisporre per gli alunni in quarantena o positivi al Covid, alla luce della loro età, della durata dell'assenza, delle risorse umane e strumentali disponibili;

- in particolare, se da un lato la sola comunicazione dei compiti può non essere sempre e comunque sufficiente a garantire il successo formativo degli alunni coinvolti, dall'altro il prendere atto di questo non significa automaticamente predisporre la DaD in ogni caso;
- essa, infatti, non è l'unica possibilità, ben potendo la scuola articolare "percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo", da attivarsi in presenza, al loro rientro, al fine di consentirne il pieno recupero (cfr. art. 4, comma 2, lettera c, DPR n. 275/1999). Se invece la scuola decidesse di attivare la DaD, occorre prevedere nel Piano per la DDI le modalità sincrone e asincrone in cui essa debba essere concretamente declinata e il monte orario da garantire, entro i limiti segnati dalle Linee guida del 07/08/2020, ovvero almeno 10 ore per le classi prime e 15 per le altre;
- a tale proposito, occorre inoltre ricordare che quella sincrona non è la sola modalità nella quale la DaD può articolarsi, né del resto essere collegati a distanza con la classe – come spesso richiedono i genitori – garantisce la migliore fruibilità possibile dei contenuti della lezione, dato che la didattica a distanza necessita di metodologie e approcci diversi dalla didattica in presenza. Le stesse Linee guida suggeriscono di offrire "una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa". Il che per l'appunto rimette all'autonomia della scuola l'individuazione della concreta articolazione della didattica a distanza.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.